

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2559

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MENARDI, CONSOLO e TOFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2003

—————

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di
ordinamento portuale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Molte forze politiche e di categoria concordano nel ritenere necessaria, anzi urgente, una iniziativa per una riforma dell'ordinamento portuale, stabilita dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni.

Occorre pertanto approfondire i nodi problematici che sono emersi, introducendo modifiche atte a rendere più efficienti sia l'impianto istituzionale che l'apparato normativo relativo alle attività portuali, agevolando un ulteriore progresso del sistema portuale italiano.

È, a nostro avviso, opportuno mettere mano ad efficaci aggiustamenti della citata legge n. 84 del 1994, valorizzando il modello dell'autorità portuale - il suo ruolo e la sua peculiarità istituzionale quale ente regolatore delle varie attività economiche in ambito portuale - tenendo ben presenti gli orientamenti intesi a riportare all'interno della legislazione esclusiva dello Stato le reti di grandi infrastrutturazione, nell'ambito delle quali rientrano sicuramente i porti sedi di autorità portuale, porti qualificati già dalla legge n. 84 del 1994 «di rilevanza economica nazionale», molti dei quali di rilevanza internazionale, definiti dal presente disegno di legge «nodi primari della rete transeuropea».

Tra i principali temi da affrontare, per rendere più efficiente l'apparato normativo della legge, occorre tenere presente la necessità di snellire le procedure di pianificazione e realizzazione delle opere portuali, la revisione della classificazione dei porti, la ripartizione delle competenze tra autorità portuale e autorità marittima, la disciplina del lavoro temporaneo (articolo 17), lo svolgimento delle operazioni portuali e, non ultima, la composizione, pletorica, degli organi dell'autorità portuale (del comitato portuale, all'articolo 9; della commissione consultiva, all'articolo 15).

In particolare l'attuale composizione del comitato portuale - organo di supporto al presidente dell'autorità portuale nell'individuazione degli indirizzi politici, economici, gestionali finalizzati allo sviluppo dei porti - non è in sintonia con la necessità di semplificare le attività burocratico-decisionali, al fine di dare impulso e speditezza alle procedure.

Occorre chiederci se non sia opportuna una riflessione sulla presenza all'interno del comitato portuale di componenti quali i rappresentanti di due Ministeri - delle finanze e dei lavori pubblici - considerate anche le modifiche intervenute nella pubblica amministrazione, con l'unificazione di Ministeri i cui rappresentanti sono già parte integrante dell'autorità portuale, in quanto componenti di altro organo, il collegio dei revisori dei conti (articolo 11).

Inoltre, una considerazione deve essere fatta sulla necessità di modifica del comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 84 del 1994, che regola l'assunzione del segretario generale dell'autorità portuale, con contratto di diritto privato di durata quadriennale «rinovabile per una sola volta». Sulla illogicità di questa norma mi pare esista un ampio consenso, basta tenere conto del fatto che proprio questo tipo di contratto consente la rimozione dall'incarico di segretario generale in qualsiasi momento, su proposta del presidente dell'autorità portuale, con delibera del comitato portuale. Questa norma, se non riformata, non consente ad un presidente di autorità portuale di proporre al comitato la nomina di un segretario generale che abbia già svolto due mandati, pur trattandosi di persona professionalmente preparata, esperta e di fiducia, che possa dare continuità all'attività tecnico-amministrativa ed ai programmi di sviluppo del porto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Classificazione dei porti)

1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 84 del 1994» è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Classificazione dei porti)* - 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:

a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

b) categoria II: porti di rilievo internazionale, costituenti nodi delle grandi reti di trasporto e di navigazione di rilevanza transeuropea;

c) categoria III: porti di rilevanza economica nazionale, regionale e interregionale.

2. I porti rientranti nella circoscrizione di un'autorità portuale appartengono alla categoria II, prescindendo dalle caratteristiche dello scalo.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si individuano i porti o le specifiche aree portuali da classificare nella categoria I, previa acquisizione del parere della competente autorità portuale.

4. I porti di cui alle categorie II e III possono avere una o più delle seguenti funzioni:

- a) commerciale;
- b) industriale e petrolifera;
- c) di servizio passeggeri;
- d) peschereccia;
- e) turistica e da diporto.

5. Le funzioni di ciascun porto della categoria II sono determinate con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione competente, sulla base della proposta dell'autorità portuale competente, tenendo conto del piano regolatore portuale e del piano operativo triennale.

6. Le funzioni di ciascun porto della categoria III sono determinate dalla regione competente, tenendo conto del piano regolatore portuale».

Art. 2.

(Programmazione e realizzazione delle opere portuali e di grande infrastrutturazione)

1. All'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III» sono sostituite dalle seguenti: «Nei porti di cui alle categorie II e III».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel porto o nei porti rientranti nella circoscrizione dell'autorità portuale, il piano regolatore di ciascun porto è adottato dal comitato portuale e trasmesso al comune o ai comuni interessati per il raggiungimento dell'intesa, che deve intervenire entro centoventi giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'intesa si intende raggiunta»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 3, la regione convoca una conferenza di servizi cui partecipano l'autorità portuale ed il comune o i comuni interessati. La conferenza assume a maggioranza le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Raggiunta l'intesa di cui ai commi 3 e 4, il piano regolatore portuale è deliberato dal comitato portuale e quindi sottoposto

alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale espressa, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto, da una commissione paritetica, istituita con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, composta da membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della commissione per la valutazione di impatto ambientale. Qualora si preveda l'acquisizione di pareri da parte di altri enti o amministrazioni, il suddetto termine è prorogato di non oltre trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il parere tecnico e la valutazione di impatto ambientale si intendono resi in senso favorevole. Nei successivi sessanta giorni la regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore; decorso inutilmente tale termine il piano si intende comunque approvato»;

e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nei porti di cui alla categoria III, fatta salva la fase di valutazione di impatto ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la disciplina delle procedure di elaborazione, adozione ed approvazione dei piani regolatori è determinata con legge regionale, in accordo con i principi di cui al presente articolo. Nelle more dell'adozione della predetta disciplina, il piano regolatore portuale è adottato dal comune su proposta dell'autorità marittima e sottoposto alla procedure di cui al comma 5.

5-ter. Alle varianti ai piani regolatori portuali si applica la medesima procedura dei piani regolatori portuali»;

f) al comma 7, le parole: «categoria II, classi II e III» sono sostituite dalle seguenti: «categoria III»;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Fino alla completa attuazione di quanto previsto all'articolo 28-bis, spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle

opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti da ciascuna autorità portuale, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera *a*) della legge n. 84 del 1994, e nei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, individua annualmente le risorse da attribuire alle autorità portuali per la realizzazione dei programmi delle opere di grande infrastrutturazione di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994. Le regioni e i comuni interessati possono comunque intervenire con proprie risorse per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II. Spetta alla regione interessata l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria III. Le autorità portuali, a copertura dei costi da esse sostenuti per la realizzazione delle opere, possono imporre sovrattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione»;

h) l'ultimo periodo del comma 9, è sostituito dal seguente:

«9. Sui relativi progetti è acquisito il parere di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Tali progetti, se costituenti adeguamenti tecnico-funzionali di piani regolatori vigenti, non sono assoggettati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale»;

i) il comma 10, è abrogato;

l) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Le realizzazioni di nuove opere e di nuovi impianti in porti già esistenti si intendono comprese tra i servizi di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di cui al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165».

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1, lettera *d*), della presente legge, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Autorità portuale)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed assume la qualifica di ente pubblico istituzionale di rilievo nazionale ad ordinamento speciale, disciplinato dalla presente legge; essa è dotata di autonomia amministrativa, salvo quanto disposto dall'articolo 12 della presente legge, nonchè di autonomia di bilancio, finanziaria e gestionale, nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni; le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituito dal comma 23 dell'articolo 34 della legge n. 289 del 2002».

Art. 4.

(Organi dell'autorità portuale)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 84 del 1994, è sostituito dal seguente:

«2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti

sono a carico del bilancio dell'autorità e vengono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i gettoni di presenza dei componenti del comitato portuale sono a carico del bilancio dell'autorità e vengono determinate dallo stesso comitato su proposta del presidente».

Art. 5.

(Presidente dell'autorità portuale)

1. All'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora non sia possibile raggiungere l'intesa con la regione interessata su due successivi nominativi, il Ministro procede comunque alla nomina del presidente».

b) al comma 3:

1) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli 30, 32, da 34 a 55, 68 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, e nelle relative norme di attuazione; esercita le altre attribuzioni amministrative e di polizia contenute nella parte I, titolo III, libro I del codice della navigazione, d'intesa con l'autorità marittima per gli aspetti riguardanti la sicurezza della navigazione»;

2) la lettera *l*) è sostituita dalla seguente:

«*l*) promuove l'istituzione dell'agenzia di cui all'articolo 17, comma 5, ove ne ricorrano le condizioni»;

3) dopo la lettera *m*), è inserita la seguente:

«*m-bis*) regolamenta la circolazione dei veicoli in ambito portuale; disciplina gli accessi ed i permessi di ingresso al porto».

Art. 6.

(*Comitato portuale*)

1. All'articolo 9 della legge n. 84 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

«*b*) dai comandanti dei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale; il più anziano di grado tra essi assume le funzioni di vice-presidente»;

2) la lettera *c*), è sostituita dalla seguente:

«*c*) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente; qualora la circoscrizione dell'autorità portuale rientri nell'ambito di più circoscrizioni doganali, l'Agenzia delle dogane designerà il proprio rappresentante»;

3) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

«*d*) da un dirigente in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

4) la lettera *f*), è sostituita dalla seguente:

«*f*) dal presidente della provincia; qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di più province, dai presidenti delle province ricomprese nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati»;

5) la lettera *h*), è sostituita dalla seguente:

«*h*) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda territori di competenza di più camere di commercio, dai rispettivi presidenti, ovvero da loro delegati»;

6) la lettera *i*), è sostituita dalla seguente:

«*i*) da cinque rappresentanti delle seguenti categorie:

- 1) armatori;
- 2) agenti e raccomandatari marittimi;
- 3) industriali e imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
- 4) spedizionieri;
- 5) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale».

7) la lettera *l*), è sostituita dalla seguente:

«*l*) da quattro rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto e dei dipendenti dall'autorità portuale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

8) la lettera *l*-bis), è soppressa.

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. I rappresentanti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *i*) del comma 1 sono designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria; il rappresentante di cui al numero 3) è designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria; i rappresentanti di cui ai numeri 4) e 5) sono designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria»;

c) alla lettera *i*) del comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 10» sono inserite le seguenti: «tenendo conto della compatibilità di bilancio e».

2. I componenti del comitato portuale, di cui alle lettere *i*) ed *l*) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 84 del 1994, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al compimento del quadriennio in corso alla medesima data.

Art. 7.

(Segretario generale)

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 84 del 1994, le parole: «di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta» sono soppresse.

Art. 8.

(Vigilanza sull'autorità portuale)

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 84 del 1994, è soppressa.

Art. 9.

(Competenza dell'autorità marittima)

1. All'articolo 14 della legge n. 84 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «della navigazione»;

b) al primo e quarto periodo del comma 1-*bis*, prima della parola: «pilotaggio», è inserita la seguente: «antinquinamento»,.

Art. 10.

(Commissioni consultive)

1. I commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 15 della legge n. 84 del 1994 sono abrogati.

Art. 11.

(Disciplina del lavoro portuale)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, dopo le parole: «di lavoro temporaneo» sono aggiunte le seguenti: «nel caso in cui le imprese titolari di autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 3, non siano in grado di soddisfare le richieste dell'utenza portuale».

2. Le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 garantiscono la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della legge n. 84 del 1994, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque nei limiti delle effettive esigenze operative.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. All'articolo 28 della legge n. 84 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) il comma 7 è abrogato;
- b*) al comma 8, le parole: «spettante all'autorità per effetto del comma 7» sono soppresse.

Art. 13.

(Autonomia finanziaria)

1. Dopo l'articolo 28 della legge n. 84 del 1994, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - *(Autonomia finanziaria)* -
1. È devoluto a ciascuna autorità portuale, per la circoscrizione di competenza, il gettito

della tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, della legge 16 aprile 1974, n. 117. Il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, introitato nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, viene ripartito tra le autorità portuali secondo il principio del proporzionamento delle risorse al traffico, tenendo conto delle spese sostenute dalle stesse per le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali.

2. Per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito delle tasse di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il gettito delle tasse di cui al comma 6 dell'articolo 28, sono devoluti alle regioni competenti.

3. Al fine di realizzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali e consentire alle stesse, progressivamente a partire dal 2005, di sostenere, in luogo dello Stato, l'onere della realizzazione delle opere infrastrutturali previste nei piani regolatori portuali e negli altri strumenti di programmazione, è determinata la quota dei tributi devoluta a ciascuna autorità portuale; tale quota, tratta dai tributi diversi dalle tasse e dei diritti portuali, riscossi dall'amministrazione della dogana per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle medesime autorità portuali, è stabilita con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Con il decreto di cui al comma 3 è altresì istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo perequativo alimentato da quote a carico dei tributi di cui al comma 3, la cui dotazione è ripartita tra le autorità portuali secondo criteri fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 14.

*(Modifica della legge 29 ottobre 1984,
n. 720, sulle operazioni di pagamento
delle autorità portuali)*

1. Dopo l'articolo 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-ter. - Le autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1984, n. 94, e successive modificazioni, possono utilizzare preliminarmente i fondi depositati sulla contabilità infruttifera per provvedere a pagamenti relativi ad interventi realizzati con fondi pubblici del bilancio dello Stato destinati al finanziamento di opere ovvero di infrastrutture ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, accreditati sulla contabilità infruttifera».

